

Capitolato Speciale

LOTTO 5

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ACQUI TERME

e

Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008
Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- per CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
- per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per SOCIETÀ' : la Società Assicuratrice;
- per PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;
- per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per FRANCHIGIA: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per BROKER: Marsh S.p.A. quale mandataria dell A.T.I. costituita con Unicredit Broker, incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.3 – Pagamento del premio e decorrenza garanzia

Il premio sarà pagato in un'unica rata anticipata di pari importo. A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del trentesimo giorno dalla data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

Art.4 – Termini di pagamento della prima rata di premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, restando inteso che per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 30 giorni.

Art.5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.7 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause dell'evento, l'indicazione delle sue conseguenze e della presumibile entità del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato e/o di eventuali testimoni.

Art.9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge

Resta inteso che in caso di recesso della Società dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

Art.10 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni 3 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle Parti.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo del contratto per una durata ed alle condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Resta comunque inteso che, per esigenze imprevedute del Contraente, e se compatibile con la normativa vigente, le Parti potranno negoziare una proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi.

Art.11 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.12 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art.13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

Art.14 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione s'intende prestata per i veicoli usati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio dai dipendenti del Contraente, nonché dagli altri soggetti qui di seguito indicati, purchè i veicoli non risultino intestati al PRA a nome del Contraente medesimo.

La polizza è operante per i soli rischi conseguenti all'uso di veicoli per conto e su autorizzazione del Contraente purchè guidati da:

- Dipendenti
- Amministratori
- Segretario Comunale
- Direttore Generale
-

Art.15 – Massimo Indennizzo

La Società non indennizzerà per singolo veicolo somma superiore ad €15.000,00 per singolo sinistro e per ogni mezzo assicurato a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, a deroga completa dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art.16 – Rischi assicurati

- Danni Accidentali

La società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

Tale garanzia viene prestata con una franchigia pari ad €150 per sinistro

- Rottura Cristalli

La società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è presta fino alla concorrenza di € 516,46 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti

Art.17 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o si trovi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuto all'uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente, dell'Assicurato e/o Conducente;
- verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;

Art.18 – Colpa grave

Sono compresi in garanzia i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato.

Art. 19 – Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in assenza di dolo.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.20 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonchè per i paesi previsti dalla “carta verde”

Art.21 – Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione, spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli Assicurati e dei trasportati.

Art.22 – Attivazione delle garanzie

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonchè delle generalità delle persone che usano tali autovetture ai sensi dell'art.15.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti ove il Contraente registrerà:

- data e luogo della trasferta
- generalità del Dipendente autorizzato alla trasferta
- numero dei chilometri percorsi

Tali registri o altri documenti equipollenti saranno tenuti aggiornati dal Contraente e dovranno essere messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art.23 – Calcolo del Premio e Regolazione del Premio

Il premio finito viene pattuito in ragione di:

- € per ogni chilometro percorso per trasferte con veicoli di proprietà o uso delle persone indicate all'Art. 14 che precede.
- Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo di **30.000 Km.**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate dal Contraente nei 30 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o

il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art.24 - Coassicurazione e Delega

Qualora risulti dalla polizza o da successiva appendice che l'Assicurazione è ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel riparto di premio, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite dell'Agenzia alla quale è affidato il contratto nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Art.25 - Obblighi informativi della Società per i sinistri

La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- a) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- b) sinistri senza seguito;
- c) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, vale a dire in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.26 – Clausola Broker

Alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con Unicredit Broker è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, così come il pagamento dei premi dovuti, potranno avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.